

Compendio di

DIRITTO PENITENZIARIO e dell'ESECUZIONE PENALE

XI EDIZIONE 2026



**Neldiritto
Editore**

stata accertata nella sentenza, a mente dell'art. 537 c.p.p., non sia stata dichiarata nel dispositivo (art. 675 c.p.p.), così come i *dicta* del giudice dell'esecuzione che – ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p. – decidono le questioni relative alle pene accessorie, alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate; la medesima disposizione, poi, contempla un intervento estintivo del titolo esecutivo, ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 673 c.p.p., nella parte in cui riconosce la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi, nel caso di estinzione del reato dopo la condanna o di estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, poiché, in tale ipotesi, è, invece, competente il Tribunale di sorveglianza.

Gli artt. 667 e 668 c.p.p., infine, disciplinano espressamente – senza alcuna pretesa di “chiusura” e tassatività (si pensi, ad esempio, alle questioni esecutive ulteriori che possono sorgere in ordine al computo della pena effettuato dal Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 657 e 663 c.p.p.) – due casi di controllo in ordine alla regolarità del procedimento di esecuzione, qualora insorgano dubbi sull'identità della persona detenuta (art. 667 c.p.p.) ovvero se una persona è condannata per errore di nome (art. 668 c.p.p.).

■ 6.6.9. Esecuzione e “giudicato Europeo”

È stata recentemente superata l'annosa questione del contrasto tra giudicato europeo e giudicato interno mediante l'introduzione dell'art. 628-bis c.p.p., ad opera della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).



Il carattere straordinario del rimedio di cui all'art. 628 bis c.p.p.

Tale disposizione configura un **rimedio straordinario** volto a **rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti da sentenze penali irrevocabili pronunciate in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, individuando nella **Corte di cassazione** l'organo competente a conoscere della relativa richiesta (RAPISARDA).

La Corte di cassazione accoglie l'istanza qualora la violazione accertata dalla Corte EDU, per natura e gravità, abbia inciso in modo effettivo sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Ove non si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero risulti superfluo il rinvio, la Corte adotta direttamente i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, se del caso, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

Qualora, invece, siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, **la Corte trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione ovvero dispone la riapertura del processo** nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento della verifica della violazione, stabilendo altresì se e in quale misura debbano conservare efficacia gli atti compiuti nel procedimento precedentemente celebrato.

Il legislatore ha inoltre preso posizione in ordine alle vicende dei c.d. “fratelli minori”, chiarendo espressamente che il nuovo mezzo di impugnazione è proponibile esclusivamente dal soggetto che abbia presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di una scelta di natura eminentemente politica, fondata sull'assunto secondo cui la

persona. Alla perquisizione assiste un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a vice sovrintendente;

- c) le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con **rispetto della dignità dei detenuti**, nonché con rispetto delle **cose di appartenenza dei soggetti** (art. 74 reg. esec.).

Le perquisizioni, in genere, possono essere ordinarie o straordinarie: **perquisizioni ordinarie**, sono quelle che avvengono all'atto dell'ingresso in Istituto del detenuto o in caso di trasferimento (artt. 23, 74, 83 reg. esec.). A queste si aggiungono tutte quelle che vengono effettuate quotidianamente sia sulla persona che nei locali dell'Istituto; **perquisizioni straordinarie**, sono quelle ordinate dal Direttore a seguito di fatti particolari e circostanze tali da far ritenere che siano stati occultati strumenti atti ad offendere o oggetti di cui non è consentito il possesso. Nei casi di assoluta urgenza, le perquisizioni straordinarie possono essere effettuate dal personale di custodia di propria iniziativa. In tal caso, però, il personale è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore dell'Istituto (art. 74, co. 7, reg. esec.).

■ 2.2. L'impiego della forza fisica e l'uso dei mezzi di coercizione

Ai sensi dell'art. 41 Ord. Pen., **non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati** *"se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti"*.

L'ambito è quello di cui alla scriminante prevista all'**art. 53 c.p.**, il cui comma 1 **esclude la punibilità** del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

Ovviamente, vale, in tal caso, il rispetto del principio di proporzionalità, e la violenza fisica va vista solo come *extrema ratio*.

Appare quasi superflua l'espressa previsione, di cui al comma 3 dell'art. 41, in base alla quale non si può fare ricorso ad alcun mezzo di coercizione fisica a scopi disciplinari *"ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto"*. L'uso delle armi da parte degli agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere è, d'altronde, in linea di massima vietato.

Per tale motivo, l'art. 41, ultimo comma, ha cura di precisare che gli agenti in servizio negli istituti penitenziari non possono portare armi *"se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore"*.

La presenza delle armi potrebbe, infatti, indurre i detenuti a cercare di impossessarsene, o spingere gli agenti ad avvalersene anche al di fuori dei casi di assoluta necessità.

Il **D.L. 11 aprile 2025, n. 48 (D.L. Sicurezza 2025)**, convertito nella **L. n. 80/2025**, ha introdotto il **reato di rivolta in carcere**, disciplinato dall'art. 415-bis c.p. La norma prevede la **reclusione da 2 a 8 anni** per chiunque **organizzi o partecipi a sommosse** o compia **atti di violenza, minaccia o resistenza all'interno degli istituti penitenziari**, anche mediante **resistenza passiva**, finalizzata a opporsi agli ordini legittimamente impartiti dal personale di Polizia Penitenziaria o dalle autorità carcerarie.

La finalità di questa disciplina è **rafforzare la sicurezza interna degli istituti**, riconoscendo rilevanza penale anche a forme di opposizione collettiva che, pur non essendo violente, siano comunque idonee a compromettere l'ordine e la gestione delle strutture detentive. La norma integra l'ordinamento penitenziario, fornendo strumenti repressivi specifici per fenomeni che tradizionalmente erano gestiti con provvedimenti disciplinari interni.

A completamento del quadro sanzionatorio, il legislatore ha previsto un'**aggravante all'art. 415 c.p.** qualora il delitto sia consumato da persone detenute. L'art. 415 c.p. ("Istigazione a disobbedire alle leggi") punisce con **reclusione da sei mesi a cinque anni** chi, pubblicamente, **istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico o all'odio tra le classi sociali**. La norma mira a tutelare l'ordine pubblico, richiedendo che l'istigazione sia concreta e pericolosa.

In sintesi, si assiste a un rafforzamento del regime sanzionatorio a tutela della disciplina interna degli istituti e dell'ordine pubblico, con un collegamento diretto tra condotte collettive interne al carcere e il sistema penale ordinario.

Dal ultimo, il **D.L. 24 febbraio 2026, n. 23** interviene sull'art. 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria. A tali soggetti è riconosciuta la possibilità di porre in essere specifiche condotte tipicamente riconducibili a fattispecie incriminatrici, purché ciò avvenga nel corso di operazioni di polizia rientranti nelle loro attribuzioni e al solo fine di acquisire elementi di prova.

L'ambito oggettivo di applicazione riguarda:

- i delitti commessi con forza intimidatrice o in condizioni di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di istituti penitenziari;
- i delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale (artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies c.p.);
- taluni delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis c.p.);
- specifiche ipotesi in materia di false dichiarazioni e intralcio alla giustizia (artt. 391, 391-bis, 391-ter c.p.);
- delitti contro la libertà personale e sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis c.p.);
- il delitto di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), quando commesso per finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies c.p.;
- i reati in materia di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990.

Nel contesto di tali operazioni, gli ufficiali possono, anche per interposta persona, acquistare, ricevere, sostituire od occultare denaro, beni o altre utilità costituenti oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo del reato; accettarne l'offerta o la promessa; ostacolarne l'individuazione o consentirne l'impiego; nonché promettere o corrispondere denaro o altre

linee guida rivolte agli istituti penitenziari, volte a disciplinare in modo uniforme l'accesso ai colloqui intimi, nel rispetto dei principi costituzionali e delle esigenze di sicurezza.

In conformità alle indicazioni fornite dalla Corte e recepite dal DAP, sono esclusi dalla fruizione dei colloqui intimi i detenuti sottoposti ai regimi detentivi speciali previsti dagli articoli 41-bis e 14-bis dell'Ordinamento Penitenziario, in quanto caratterizzati da particolari esigenze di sicurezza, di ordine e di disciplina. Sono inoltre esclusi i detenuti che abbiano già usufruito di almeno un permesso nell'anno di riferimento, nonché coloro che abbiano commesso almeno una infrazione disciplinare, per i quali l'eventuale accesso al beneficio non potrà comunque avvenire prima che sia decorso un periodo non inferiore a sei mesi.

In ogni caso, le linee guida prevedono un'esclusione automatica per i detenuti sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari o oggetti atti a offendere, in considerazione della particolare gravità di tali condotte e del loro diretto impatto sulla sicurezza interna dell'istituto.

L'indicazione proveniente dalla Corte costituzionale impone, con evidenza, un puntuale accertamento da parte della Direzione dell'istituto circa l'eventuale sussistenza di motivi ostativi connessi a ragioni di sicurezza ovvero al mantenimento dell'ordine e della disciplina.

Tali circostanze devono essere desunte, in primo luogo, dalla condotta intramuraria del detenuto, la cui valutazione presuppone un congruo periodo di osservazione, funzionale all'acquisizione del previo parere del Gruppo di osservazione e trattamento. L'analisi del comportamento tenuto all'interno dell'istituto, della partecipazione al programma trattamentale e dell'eventuale presenza di criticità disciplinari costituisce il principale parametro di riferimento per la decisione.

Resta ferma la possibilità di acquisire informazioni di carattere socio-familiare tramite il competente Ufficio di esecuzione penale esterna, nonché di richiedere ulteriori elementi informativi alle Forze di polizia, ove ritenuto necessario per una più completa valutazione del rischio.

In ogni caso, con riferimento ai detenuti ascritti al circuito di Alta Sicurezza, ai collaboratori di giustizia e ai congiunti di collaboratori, appare necessario che la Direzione richieda un apposito parere alla competente Direzione Distrettuale Antimafia e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al fine di verificare l'assenza di profili di pericolo connessi a possibili collegamenti con la criminalità organizzata o a esigenze investigative ancora in corso.

Il procedimento valutativo delineato si configura, pertanto, come un accertamento complesso e individualizzato, volto a garantire un equilibrato bilanciamento tra tutela dei diritti del detenuto ed esigenze primarie di sicurezza collettiva.



Colloqui in carcere

Il Supremo collegio ha affermato che la richiesta di poter svolgere **colloqui** con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, non possa essere classificata quale mera aspettativa, essendo stato affermato dalla Corte

costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024, che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato. Pertanto, il reclamo proposto dal detenuto ricorrente non doveva essere dichiarato inammissibile ma, essendo relativo all'esercizio di un diritto che il detenuto riteneva illegittimamente pregiudicato dal comportamento dell'istituto penitenziario di appartenenza, doveva essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. (Cass., Sez. I, 2 gennaio 2025, n. 8).

■ 4.5.5. I colloqui a fini investigativi

Con riferimento a determinate ipotesi, e cioè in presenza, ad esempio, di soggetti imputati o condannati per delitti di criminalità organizzata i cui atteggiamenti sembrano delineare e far emergere una volontà di “dissociazione” e di “pentimento” rispetto alle condotte criminose, propensa alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, i colloqui investigativi rappresentano uno strumento di straordinaria efficacia al fine di verificare i reali propositi degli interessati.

Proprio la particolare delicatezza di questo meccanismo impone una rigorosa scelta nell'individuazione del personale dell'Amministrazione dello Stato abilitato a tale “dialogo” (Rivello - Marro).

L'art. 18-*bis* Ord. Pen. affida pertanto questo compito a **soggetti appartenenti a categorie tassativamente delineate**. Deve, infatti, trattarsi di **personale della DIA** (Direzione investigativa antimafia), o dei servizi centrali o interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi.

In base al citato art. 12, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

L'art. 18-*bis* Ord. Pen. prevede che l'autorizzazione debba essere concessa dal Ministro della giustizia qualora i colloqui siano svolti con soggetti internati, condannati o imputati, o dal Pubblico Ministero quando essi riguardano persone sottoposte ad indagini. L'autorizzazione va annotata in un apposito “registro riservato”.

Solo in casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno, l'autorizzazione non è richiesta.

Ovviamente, essa non è necessaria qualora il colloquio venga svolto dall'autorità di vertice e di coordinamento in questo settore, e cioè dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle funzioni di impulso e di coordinamento di cui all'art. 371-*bis* c.p.p. (RIVELLO - MARRO).

Il D.L. n. 144 del 2005 conv. in l. n. 155 del 2005, in materia di contrasto al **terrorismo internazionale**, ha introdotto una nuova ipotesi di colloqui ai fini investigativi per il contrasto al terrorismo internazionale, inserendo il comma 1-*bis* all'art. 18-*bis* Ord. Pen.

Tale comma stabilisce che anche i responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o